

nari della vita delle Opere pie non resti infruttifero, ma si metta ad interesse.

— In quali Banche voi potete mettere ad interesse quelle somme?

Nelle Banche dello Stato no certo, perchè lo Stato non piglia danaro ad interesse. Bisogna adunque servirsi di quelle istituzioni, di quelle Banche che sono sotto la vigilanza del Governo o direttamente o indirettamente, e che danno benefici a coloro che vi depongono somme.

Ciò posto, credo che l'onorevole Ferrari Luigi possa essere pago delle mie osservazioni, e quindi lasciare l'articolo quale fu scritto.

**Presidente.** Non essendovi proposte metto a partito l'articolo 20, che rileggo.

“ Le somme eccedenti i bisogni ordinari saranno depositate ad interesse in una cassa pubblica a cura dell'amministrazione. ”

Chi l'approva sorga.

(È approvato).

Art. 21. Le leggi in vigore per la riscossione delle rendite comunali sono applicabili alla riscossione delle rendite delle istituzioni pubbliche di beneficenza. ”

(È approvato).

“ Art. 22. Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito. È derogato all'articolo 1° dell'allegato D alla legge del 19 luglio 1880, n. 5536.

“ Con l'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa potranno aggiungere al difensore officioso uno o più difensori. ”

L'onorevole Boneschi ha presentato un emendamento su quest'articolo 22.

Esso è il seguente:

“ Dopo le parole: “ patrocinio gratuito ” e prima delle altre: “ È derogato all'articolo ” aggiungere le seguenti: “ qualora concorra a loro favore la condizione preveduta dal numero 2 dell'articolo 9 del decreto 6 dicembre 1865, numero 2627. ”

Ha facoltà di svolgerlo.

**Boneschi.** Io comprendo la ragione che ha dettato l'articolo 22 della Commissione parlamentare. Trattandosi d'istituzioni pubbliche di beneficenza, sotto un certo aspetto, sta bene che si possa ritenere, a loro riguardo, realizzata senz'altro una delle condizioni che sono richieste per l'ammissione della parte che deve scendere in giudizio, al gratuito patrocinio. A proposito di queste isti-

tuzioni si comprende che non sia necessario dimostrare il loro stato di nullatenenza; sta bene che i poveri non debbano essere chiamati a sostenere le spese dei giudizi. Ma la legge fondamentale sul gratuito patrocinio stabilisce anche un'altra condizione perchè il litigante ordinario possa scendere in giudizio assistito dal beneficio delle spese che lo Stato anticipa, ed è questa: che la ragione di colui che vuol promuovere un giudizio sia evidente, o per lo meno, appaia appoggiata in fatto ed in diritto.

Ora l'articolo 22 della Commissione, così com'è concepito, si presta all'interpretazione che basterà che queste istituzioni dimostrino di essere pubbliche e di beneficenza, perchè senz'altro possano pretendere di sostenere una causa assistite dal beneficio del patrocinio gratuito, e dall'anticipazione delle spese da parte dell'erario.

Ora tutto questo rappresenta una condizione d'ineguaglianza che, sotto il secondo aspetto, quello cioè della seconda condizione, non è abbastanza giustificata; e soprattutto poi rappresenta un pericolo, perchè queste istituzioni di pubblica beneficenza potranno trovare nella facilità dei mezzi, che sono posti a loro disposizione, un impuleo a scendere in giudizio anche quando non siano in modo assoluto convinte del loro buon diritto. So bene che la Commissione, nella relazione, fa un accenno interpretativo di questa disposizione, ma perchè mi è parso che l'articolo non venisse in alcuna guisa menomato ma anzi fortificato e chiarito con un'aggiunta che è in armonia allo insieme dell'articolo stesso, così ho creduto conveniente dilucidare il concetto nel testo dell'articolo, e spero che la Commissione vorrà accettare il mio emendamento.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Luchini Odoardo, relatore.** È certo che per essere ammesso al gratuito patrocinio nel postulante devono concorrere due condizioni, povertà e probabilità dell'esito favorevole della causa: ora si intendeva derogare alla legge del 1880, che stabilisce l'una e l'altra, solo in questo senso che cioè le Opere pie dovessero sempre esser considerate in condizione di povertà.

Poichè del resto l'emendamento Boneschi non fa che chiarire ciò che era nel nostro intendimento, l'accettiamo volentieri.

**Presidente.** L'onorevole Campi ha facoltà di parlare.

**Campi.** Vorrei pregare l'onorevole presidente di far votare quest'articolo per divisione, essendo mio intendimento di proporre la soppressione del